



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione del Dirigente	
N. 15/ 18	di data 01/02/21

Oggetto: L.P. 35/1983. PROROGA CONVENZIONI PLURIENNALI PER FINANZIAMENTO A BILANCIO SOGGETTI PRIVATI GESTORI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DI LIVELLO LOCALE. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ANNO 2021. IMPEGNO DELLA SPESA (EURO 1.836.767,78 ONERI INCLUSI)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che:

- il Comune di Trento eroga servizi socio-assistenziali di livello locale in base alla disciplina prevista dalla Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento);
 - tali funzioni sono esercitate in regime di titolarità e, come previsto dall'art. 8 della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), in forma associata con i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme che, nel loro insieme, formano il Territorio Val d'Adige, secondo quanto disposto dalla convenzione 27.09.2011 n. 23422 racc.;
 - il protocollo operativo n. 23587 racc. di data 19/01/2012 in materia di assistenza e beneficenza pubblica previsto dall'art. 5, comma 1, lettera b) della succitata convenzione, ha attribuito la competenza gestionale delle funzioni e dei servizi oggetto dello stesso al Comune di Trento ed in particolare al Servizio Attività Sociali;
 - con deliberazioni della Giunta provinciale n. 399/2012 e s.m. e n. 1013/2013, quali atti di indirizzo e coordinamento relativi al finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale rispettivamente per l'anno 2012 e per l'anno 2013, è stato previsto – a decorrere dal 1° gennaio 2013 - il definitivo trasferimento alle Comunità/Territorio Val d'Adige delle attività finanziate direttamente dalla Provincia ai sensi della L.p. 35/1983 (Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione), svolte da organismi privati;
- preso atto che:
- con propria determinazione n. 15/182 di data 11/06/2013 - in esecuzione delle disposizioni legislative e delle direttive provinciali - è stato preso atto del subentro dal 1° gennaio 2013 del Comune di Trento alla Provincia Autonoma di Trento nelle convenzioni stipulate con gli enti gestori dei servizi socio-assistenziali di livello locale finanziati ai sensi della citata L.p. 35/1983, che risultavano prorogate ope legis fino alla data da individuarsi dal Regolamento di esecuzione della L.p. 27 luglio 2007, n. 13 "Politiche sociali nella provincia di Trento". Detto subentro è stato formalizzato con appositi atti aggiuntivi a revisione dell'assetto contrattuale già in essere tra la Provincia e i singoli enti finanziati;
 - ai sensi del comma 5 dell'art. 22 della L.p. 13/2007, l'autorizzazione e l'accreditamento

pagina 1/6

costituiscono i presupposti essenziali per la gestione dei servizi socio-assistenziali rispettivamente sul libero mercato e per conto dell'amministrazione pubblica;

- con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, così come modificato con D.P.P. 19 ottobre 2018, n. 22-97/Leg., è stato emanato il "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale". La disciplina dettata dal regolamento è divenuta efficace dal 1° luglio 2018;
- con l'entrata in vigore del citato regolamento sono state abrogate le disposizioni della legge provinciale 31 ottobre 1983 n. 35, ad eccezione del sesto comma dell'art. 7 riferito alle convenzioni con organismi privati;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 6, della L.p. 13/2007 e dell'art. 21, comma 2 del succitato Regolamento di esecuzione, in sede di prima applicazione si considerano provvisoriamente autorizzati e accreditati – in via transitoria e comunque non oltre al 30 giugno 2021 - i soggetti che alla data del 1° luglio 2018 gestivano servizi socio-assistenziali per i quali sono richiesti l'autorizzazione e l'accreditamento;

premesso inoltre che con deliberazione della Giunta provinciale n. 2215 di data 30/11/2018 sono state approvate le "Linee guida sul regime transitorio dei rapporti in essere al 1° luglio 2018 tra gli enti locali competenti ed i soggetti privati gestori dei servizi socio-assistenziali", partendo dal dato di fatto che il processo di rinnovamento del sistema provinciale dei servizi, disegnato dal regolamento di esecuzione della L.p. 13/2007, in concomitanza con una massiccia innovazione del quadro giuridico-amministrativo di riferimento, ha comportato e sta comportando per la Provincia e gli enti locali un impegno notevole in termini professionali, di conoscenza giuridica e sociale, nonché organizzativi, al fine di adempiere agli obblighi amministrativi e contrattuali richiesti per assicurare continuità nell'erogazione dei servizi. Il regime transitorio in questione è disciplinato dall'art. 53, commi 5, 6 e 7 della medesima legge provinciale;

dato atto che le succitate linee guida approvate dalla Giunta provinciale, individuano e descrivono nel dettaglio le soluzioni previste dal regime transitorio, precisando che:

- le convenzioni pluriennali stipulate ai sensi della L.p. 35/1983 anteriormente al 27 dicembre 2007, che regolano rapporti tra enti locali competenti e soggetti privati gestori di servizi socio-assistenziali, sono da considerarsi prorogate *ex lege* in virtù del combinato disposto dell'art. 7, comma sesto della medesima legge provinciale, dell'art. 53, commi 5 e 6 della L.p. 13/2007 e del citato regolamento di esecuzione, fino alla conclusione della nuova procedura di affidamento a regime e comunque non oltre il 30 giugno 2021;
- l'adempimento previsto dall'art. 7, comma sesto della L.p. 35/1983 in ordine all'avvio entro 6 mesi dalla data individuata ai sensi dell'art. 53, comma 5 della L.p. 13/2007 (1° luglio 2018), ovvero entro il 31 dicembre 2018 si considera assolto con l'adozione entro tale termine da parte degli enti competenti di un atto ricognitivo/programmatorio dei servizi socio assistenziali dagli stessi gestiti;

rilevato al riguardo che la gestione delle attività derivanti dall'entrata in vigore del Regolamento di attuazione della L.p. 13/2007 è stata prevista nei documenti di programmazione del Comune di Trento, così come la ricognizione dei servizi socio-assistenziali di livello locale erogati sul Territorio Val d'Adige, tra cui quelli disciplinati dalle convenzioni pluriennali stipulate ai sensi della disciplina prevista dalla L.p. 35/1983;

richiamata altresì la deliberazione n. 233 di data 14/11/2018 con la quale la Giunta comunale prendeva atto dell'introduzione del regime transitorio di cui alle succitate linee guida, come anticipato con nota di data 5 novembre 2018 dal Servizio Politiche Sociali della Provincia, data la necessità del Servizio Attività Sociali di avviare tempestivamente le conseguenti procedure amministrative;

viste inoltre:

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1092 di data 19 luglio 2019, avente ad oggetto "D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg - Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza

dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale. Costituzione del Registro dei soggetti accreditati di cui all'art. 10 del Regolamento e dell'Elenco dei soggetti autorizzati previsto dall'art.4, c.4, del medesimo D.P.P. n. 3 – 78/Leg”, che definisce l'architettura sistemica, l'impianto ed i contenuti del Registro dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali;

- le determinazioni del Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Provincia autonoma di Trento n. 244 del 05. 08.2019 e n. 276, di data 23.08.2019 e s.m., riferite alla ricognizione dello stato di consistenza del Registro dei soggetti accreditati, in esito all'istruttoria svolta dalla Provincia, in collaborazione con gli enti locali e con gli enti del Terzo settore interessati, con le quali viene disposta la pubblicazione sul sito istituzionale della P.A.T. dedicato alle Politiche sociali dell'elenco dei soggetti autorizzati e accreditati transitoriamente ai sensi di tali provvedimenti;

preso inoltre atto che gli enti finanziati dal Comune di Trento ai sensi della L.p. 35/1983, per le attività svolte in convenzione ad oggi prorogate *ex lege*, di cui all'Allegato n. 1, risultano tra i soggetti accreditati transitoriamente;

richiamata la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

preso atto che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

preso atto che con le delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo al 30 aprile 2021;

preso inoltre atto che il comma 1 dell'art. 27 della L.p. 13 maggio 2020, n. 3, così come modificato dall'art. 58 della L.p. 6 agosto 2020, n. 6, prevede che “in ragione della necessità di ridefinire, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità di svolgimento dei servizi socio-assistenziale, socio-sanitari, socio-educativi e per la prima infanzia già affidato o finanziati secondo la normativa vigente di questa legge, ancorché scaduti alla medesima data, gli enti titolari dei servizi possono disporre la proroga o il rinnovo, fino al 31 dicembre 2021 dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso, comune denominati”;

valutata al riguardo l'opportunità di disporre la proroga delle convenzioni in essere con gli enti finanziati a bilancio fino al 31/12/2021, che ad oggi pare imprescindibile in quanto sono ancora in corso di approfondimento e di studio, anche in ragione della particolare situazione pandemica in atto, le procedure per il finanziamento/affidamento dei servizi socio-assistenziali in parola, tenuto conto altresì della ridefinizione delle modalità di svolgimento dei servizi, sulla base delle nuove priorità d'intervento, nonché delle tempistiche necessarie per la conclusione delle procedure medesime;

constatato che, così come previsto dalle “Direttive per la determinazione dei finanziamenti e dei contributi da concedere ad associazioni, cooperative od altri organismi privati ex art. 7 della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35”, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 801 del 7 aprile 2000 e successivamente modificate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2881 del 10 dicembre 2010, gli Enti in parola hanno presentato la documentazione per l'accesso ai finanziamenti per l'anno 2021 entro il termine del 31 ottobre 2020, dando avvio al procedimento amministrativo di concessione del finanziamento;

vista la programmazione progettuale delle attività socio-assistenziali che i succitati enti hanno elaborato con riferimento all'intero esercizio 2021, considerata anche la necessità di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni a favore degli utenti in carico, e preso atto

degli obiettivi e dei contenuti delle azioni pianificate, anche in relazione alle priorità di intervento individuate nel Piano sociale del Territorio Val d'Adige;

esaminati i preventivi di spesa redatti dagli enti per l'attuazione delle attività programmate nell'anno 2021 che, nella generalità dei casi, evidenziano un disavanzo di gestione presunto superiore ai finanziamenti concessi nel 2020, eventualmente da finanziare fino a concorrenza a pareggio di bilancio;

dato atto che il fabbisogno di ulteriori risorse economiche rispetto a quelle erogate nel 2020, quantificato a bilancio dalla maggior parte degli enti, deriva dall'incremento di costi previsti per rinnovi contrattuali (es. spese per il personale, locazioni, ecc.), altri adempimenti di legge (tributari, fiscali), dallo sviluppo di progettualità in fase di sperimentazione/implementazione anche concordate con il Comune, oppure da situazione di deficit consolidato;

viste al riguardo:

- la deliberazione della Giunta provinciale 29.07.2019 n. 1116, recante "Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale per il triennio 2019-2021.", con la quale sono state definite le specifiche attività socio-assistenziali da collocare nelle macro-aree dei livelli essenziali transitori ed individuato l'ammontare delle risorse per il triennio 2019-2021 da destinare alle Comunità, al Territorio Val d'Adige e al Comun General de Fascia per l'esercizio delle attività socio-assistenziali di propria competenza;
- la deliberazione della Giunta provinciale 27.11.2020 n. 1951, recante "Riparto delle risorse aggiuntive per gli anni 2020 e 2021 per le attività socio-assistenziali di livello locale;

atteso che la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1950 di data 27 novembre 2020 ha individuato i criteri per il riconoscimento agli organismi del terzo settore che operano in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario dei maggiori oneri conseguenti al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative sociali e la definizione delle modalità di erogazione delle risorse per far fronte a tali oneri contrattuali, approvando il relativo riparto delle risorse integrative al budget delle funzioni socio assistenziali per gli anni 2020 e 2021 da assegnare alle Comunità/Territorio Val d'Adige;

ritenuto pertanto congruo, tenuto conto dell'ammontare delle risorse complessivamente stanziato dalla Provincia con le succitate deliberazioni n. 1116/2019, 244/2020 e 1950/2020 a favore del Territorio Val d'Adige, quantificare il finanziamento su base annua concedibile agli enti di cui all'Allegato n. 1 in misura pari a quella erogata nell'anno 2020, quale quota forfettaria consolidata per l'attività ordinaria, integrata della quota relativa al rinnovo dei CCNL secondo i calcoli predisposti dalla Provincia con riferimento all'esercizio 2021 per ciascuna realtà interessata;

atteso che l'impegno della spesa per la concessione dei finanziamenti agli enti convenzionati ai sensi della L.p. 35/1983 – da assegnare con le modalità descritte - ammonta ad un totale pari a euro 1.836.767,78 (i.v.a. compresa) – derivante dalla sommatoria dei singoli importi di cui all'Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

dato atto che per i finanziamenti in questione, in quanto erogati a titolo di corrispettivo forfettario su base annua, sono stati acquisiti i codici CIG ed effettuate le verifiche dei requisiti di carattere generale ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016; che alla data odierna non è pervenuto l'esito della verifica in ordine agli adempimenti di cui alla L. 68/1999 e sono trascorsi 30 giorni dall'inoltra al S.I.L.D. (Servizio Inserimento Disabili) della Città Metropolitana di Roma in data 14/12/2020;

dato inoltre atto che, per quanto attiene la documentazione antimafia, in ragione dell'importo dei singoli finanziamenti, sono state inoltrate, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), le richieste di comunicazione previste dal D.Lgs. 159/2011 e decorsi i 30 giorni previsti dalla consultazione, essendo le stesse ancora in istruttoria, sono state altresì acquisite le autocertificazioni di cui all'art. 89 del medesimo decreto ;

ritenuto pertanto di disporre l'erogazione dei finanziamenti in oggetto sotto condizione risolutiva per le ragioni di cui sopra;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il sesto comma dell'art. 7 della Legge provinciale 31 ottobre 1983 n. 35 “Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione”;
- la Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento”;
- il D.P.P. 09.04.2018, n. 3-78/Leg., così come modificato con D.P.P. 18.10.2018 n. 22-97/Leg. “Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della Legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;;

visto il Decreto sindacale n. 96/2020/05 del 30.12.2020 prot. n. 306231 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di disporre la proroga fino al 31/12/2021, per le motivazioni di cui in premessa, delle convenzioni pluriennali stipulate ai sensi della L.p. 35/1983 anteriormente al 27 dicembre 2007 tra la P.A.T. e i soggetti privati geStori dei servizi socio-assistenziali di livello locale finanziati a bilancio, cui il comune è subentrato con decorrenza 01.01.2013, dandone comunicazione agli Enti di cui all'Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assegnare ai succitati organismi privati un finanziamento a bilancio per l'attività socio-

assistenziale di livello locale convenzionata ai sensi della L.p. 35/83 dell'anno 2021 nell'importo indicato per ciascuno di essi nell'Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che l'erogazione dei finanziamenti di cui al punto 2. avviene sotto condizione risolutiva in attesa degli esiti delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle richieste di comunicazioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011, e del S.I.L.D. della Città Metropolitana di Roma, come illustrato in premessa;
4. di impegnare la somma di euro 1.836.767,78 (i.v.a. compresa) derivante dalle assegnazioni dei finanziamenti di cui al punto 2. e di imputare la spesa ai seguenti capitoli, con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2022-2023 che presentano la necessaria disponibilità:
 - euro 178.166,75 al capitolo 525 denominato "interventi per la disabilità: contratti di servizio per gestione di attività socio-assistenziali di livello locale (gestione associata)";
 - euro 1.195.931,80 al capitolo 557 denominato "interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale: contratti di servizio per gestione attività socio-assistenziali di livello locale (gestione associata);
 - euro 462.669,23 al capitolo 509 denominato "interventi per l'infanzia e minori: contratti di servizio per gestione attività socio-assistenziali di livello locale (gestione associata)";
5. di liquidare detti finanziamenti in quattro ratei trimestrali di importo pari al 25% del totale annuo, entro le tempistiche previste dalle convenzioni in essere, salvo casi di forza maggiore;
6. di dichiarare che le obbligazioni previste dal presente provvedimento diventano esigibili entro la data del 31/12/2021.

Allegati in formato elettronico
Allegato n. 1

Allegati in formato cartaceo
//

Il Dirigente del Servizio
Sabrina Redolfi

Trento, addì 01/02/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione del Dirigente

N. 15/ 18

di data 01/02/21

Oggetto: L.P. 35/1983. PROROGA CONVENZIONI PLURIENNALI PER FINANZIAMENTO A BILANCIO SOGGETTI PRIVATI GESTORI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DI LIVELLO LOCALE. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ANNO 2021. IMPEGNO DELLA SPESA (EURO 1.836.767,78 ONERI INCLUSI)

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2021	12021.03.00525	U.1.03.02.15.999	1505			178.166,7 5	"	80818 (7604478)
U		2021	12041.03.00557	U.1.03.02.15.999	1507			1.195.931 ,80	"	80819 (7604479)
U		2021	12011.03.00509	U.1.03.02.15.999	1504			462.669,2 3	"	80821 (7604484)

Visto di regolarità contabile sulla presente Determinazione dirigenziale espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 3 febbraio 2021